



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi dell' Insubria, codice fiscale n. 95039180120, con sede legale in Varese, Via Ravasi n.2, soggetto promotore e di seguito denominato "Università dell'Insubria", rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Coen Porisini, nato a Torino il 21/11/1961

E

ASL VCO, C.F./Partita IVA n. 00634880033 con sede legale in Via Mazzini n. 117 Omegna - 28887 (VB) di seguito denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Adriano Giacoletto, nato a Colleretto Castelnuovo il 27/09/1958

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell' ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all' articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859.




Si conviene quanto segue

ART.1

Ai sensi dell' articolo 18 della legge 24/6/1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università dell'Insubria, ai sensi dell' articolo 5 del decreto attuativo dell' articolo 18 della legge 24/6/1997, n. 196

ART.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell' articolo 18, comma 1 lett. d) della legge 24/6/1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il soggetto ospitante garantisce all'Università dell' Insubria il rispetto del limite numerico previsto dall' articolo 1, comma 3 del D.M. 25/03/1998, n. 142.
3. Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori dello stesso soggetto esclusivamente ai fini e per

Handwritten signatures:   

gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni e della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi dell' art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Datore di lavoro del soggetto ospitante compete, nei confronti dei tirocinanti, l' attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata. Tutti gli operatori universitari (tirocinanti, docenti e personale strutturato) che si recano, ancorché saltuariamente, presso le strutture del soggetto ospitante, sono tenuti alla stretta osservanza delle procedure e delle norme emanate dai responsabili dello stesso, per garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti.

4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università dell'Insubria in veste di responsabile didattico- organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

5. Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante,
- I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e responsabilità civile.

ART.3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;




2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3. La comunicazione della sospensione, estensione, modifica o interruzione del tirocinio deve essere tempestivamente resa dal soggetto ospitante all'Università dell'Insubria, per mezzo d'apposita modulistica.

ART.4

1. L'Università dell'Insubria assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università dell'Insubria affinché quest'ultima possa provvedere alla denuncia agli istituti assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

2. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università dell'Insubria, attraverso apposita modulistica dalla stessa fornita, l'indicazione della regione o

provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale a cui l'Università dell'Insubria provvede a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il soggetto ospitante si impegna a redigere, tramite il tutore aziendale in collaborazione con il tutore universitario, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere all'Università dell'Insubria a cura del tirocinante.

ART.5

La presente convenzione, che non comporta oneri economici a carico dell'azienda ospitante, avrà durata triennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, fatta salva la possibilità di recesso da parte di entrambe le parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata o PEC con almeno dieci giorni di anticipo dalla scadenza di ogni anno. L'eventuale recesso dalla convenzione non avrà effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

L'accordo potrà essere rinnovato alla scadenza triennale previa nuova adozione di apposito atto formale delle parti.

ART.6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Varese, li
- (firma per l'Università dell'Insubria)

IL RETTORE
Prof. Alberto Coen Porisini

Omegna, li
(firma per il soggetto ospitante)

Il Direttore Generale ASLVCO
Dott. Adriano Giacoletto

